

(N. 2471-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni
colpite dalle alluvioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per l'esame dei provvedimenti riguardanti
gli alluvionati nella seduta del 2 luglio 1952 (V. Stampato N. 2763)*

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1952

Stanziamiento di lire 3 miliardi
per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo che già aveva stanziato 2 miliardi per assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 (decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184) ci chiede per lo stesso scopo altri 3 miliardi.

La Commissione speciale, esaminato il disegno di legge, non ha che da approvarlo interamente.

Purtroppo il disastro delle alluvioni (specie nel Polesine) ha superato qualunque precedente e quindi va al di là di qualunque preventivo.

La Commissione coglie anzi l'occasione per segnalare al Parlamento che troppo presto e con troppa severità vennero giudicate e si giudicano le singole posizioni personali.

Ancora 20.000 persone non hanno potuto tornare ai Comuni di origine, migliaia di case attendono la ricostruzione, l'acqua è scomparsa, ma la terra non ha potuto dare i frutti sperati.

Il frumento andò perduto, le bietole in parte rovinate per le agrotidi che hanno potuto svilupparsi proprio per l'acqua stagnante dopo l'alluvione.

La vita quindi del lavoro non è ripresa, la disoccupazione permane paurosa, i commerci stagnano e le popolazioni vivono del misero sussidio.

Tragica è soprattutto la sorte dei coltivatori diretti, che vengono considerati esclusi dal sussidio perchè proprietari. Ma la proprietà troppo spesso si riduce a ben povera cosa.

La Commissione fa il suo dovere, segnalando tale situazione.

Dopo ciò, propone l'approvazione del disegno di legge, già approvato il 2 luglio 1952 dall'altro ramo del Parlamento.

MERLIN Umberto, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa di lire due miliardi prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, è elevata a lire cinque miliardi.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire tre miliardi prevista dal precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori en-

trate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro dell'interno, semprechè non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire quattrocento milioni.